

Estratto dall'Allegato 3 "Criteri per la determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese" del Bando

a.1 Personale scientifico dipendente e non dipendente dall'ateneo/ente/istituzione sede dell'unità di ricerca direttamente impegnato nelle attività di ricerca:

Il costo di ciascun partecipante al progetto riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato, in base alle ore lavorate, utilizzando le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE adottate con decreto interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018, nei limiti recepiti dal presente bando, di cui alla Tabella n. 1 di seguito esposta.

Tabella n. 1 - Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca.

FASCIA DI COSTO - LIVELLO	BENEFICIARIO	
	UNIVERSITÀ E AFAM	EPR VIGILATI DAL MUR
Alto	€ 73,00	€ 55,00
Medio	€ 48,00	€ 33,00
Basso	€ 31,00	€ 29,00

A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni:

Il costo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato, per ogni persona impiegata nel progetto, in base alle ore lavorate, valorizzate attraverso la *Tabella n. 1 - Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca*;

▪ I costi orari standard unitari da applicare alle spese di personale dipendente dei progetti di ricerca, come da tabella n. 1, sono articolati per due tipologie di soggetti ("Università e AFAM", "Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR"), suddivisi per tre diverse macro categorie di fascia di costo ("Alto", "Medio", "Basso").

▪ Nello specifico, le fasce di costo corrispondenti alle tre tipologie di soggetto beneficiario, sono di seguito definite:

- per i soggetti "**Università e AFAM**":

o Alto, per Professore Ordinario e docente AFAM di prima fascia;

o Medio, per Professore Associato e docente AFAM di seconda fascia;

o Basso, per Ricercatore;

- per i soggetti "**EPR**":

o Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello/Primo Ricercatore e Tecnologo II livello;

o Medio, per Ricercatore e Tecnologo di III livello;

o Basso, per Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello.

Relativamente ai Dottorati di Ricerca, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042, il Costo Standard, comprensivo del 40% di altri costi di cui all'art. 14.2 reg. 1304/2013, risulta come di seguito riportato:

Importo borsa standard mensile dottorato senza periodo estero	€ 2.337,57
Importo borsa standard mensile dottorato con periodo estero	€ 3.506,35

L'unità di costo standard fissata per le borse di dottorato di ricerca, si adegua automaticamente al valore definito da decreti ministeriali successivi al citato Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042.

Nel caso in cui per la particolare tipologia di costo contrattuale non sia disponibile un analogo valore standard, è ammessa la rendicontazione del costo reale.

Determinata la categoria di costo, la relativa rendicontazione dovrà avvenire secondo le seguenti indicazioni:

- Le ore dedicate giornalmente al progetto da ciascun partecipante devono essere rilevate in appositi registri di presenza (timesheet), redatti secondo lo schema non vincolante che sarà successivamente pubblicato sul sito www.prin.mur.gov.it. Tali registri, redatti in modo che risulti il monte ore complessivamente prestato dal partecipante con distinta delle ore impegnate nel progetto, devono essere sottoscritti dall'interessato e dal suo responsabile amministrativo e controfirmati dal responsabile dell'unità;
- Per ogni persona impiegata nel progetto sarà convenzionalmente stabilito un numero massimo di ore lavorative annue associato alla categoria di appartenenza, secondo i contratti nazionali di lavoro ovvero, per il personale dipendente degli EPR, secondo la regolamentazione interna all'Ente di appartenenza. Per il personale universitario (professori e ricercatori) il monte ore annuo è stabilito dalla vigente normativa nazionale ed è pari a 1.500 ore annue, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Legge Gelmini;
- Ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali ed ore straordinarie; le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti, ovvero il predetto monte ore annuo (1500 ore annue) definito dalla normativa di riferimento citata per il personale universitario; per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell'orario di lavoro.